

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 maggio 2014 tra la **BANCA POPOLARE DI BARI**, rappresentata dal dr. Angelo, Fabio OSTUNI, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane

e

la Delegazione Sindacale formata dalle seguenti Organizzazioni:

Dircredito FD

Fabi

Fiba Cisl

Fisac Cgil

Sinfub

Uilca

come sotto rappresentate

premesso che:

1) La Banca Popolare di Bari, in ottemperanza alle nuove disposizioni emanate dal Garante per la tutela della Privacy (provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011) relative alle nuove *“Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”*, ha avviato, anche di concerto con il service esterno CEDACRI, le attività di adeguamento dei sistemi e dei processi aziendali al fine di poter garantire il rispetto dei principi introdotti dal suddetto provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il 3 giugno 2014 (provvedimento n. 357 del 18 luglio 2013)

2) con particolare riferimento all'argomento di cui al punto che precede e al fine di favorire l'attuazione nelle varie Aziende del citato Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, ABI e Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno sottoscritto l'Accordo Quadro 15.04.2014, che definisce lo "schema generale di accordo" da utilizzare per la stipula di intese ex art. 4, comma 2, L. n. 300 del 1970 in specifica attuazione del Provvedimento in oggetto;

3) le Parti Nazionali hanno, tra l'altro, convenuto nel citato Accordo Quadro che "ai sensi delle vigenti discipline legislative ed in particolare della facoltà riconosciuta nell'ambito della contrattazione di secondo livello per la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, tra l'altro, alla introduzione di nuove tecnologie (art. 8, commi 1 e 2 del D.L. 13.08.2011 n. 138), i predetti accordi possono essere stipulati con gli organismi sindacali aziendali di cui all'art. 24 del CCNL 19.01.2012 o, se condiviso tra le parti, con la delegazione di gruppo di cui all'art. 25 dell'Accordo in materia di libertà sindacali del

07.07.2010, considerata la necessaria uniformità e il carattere eccezionale degli adempimenti connessi all'attuazione del Provvedimento del Garante”;

4) sempre le Parti Nazionali hanno altresì stabilito che “il confronto a livello aziendale o di gruppo è finalizzato a verificare la coerenza delle proposte dell'impresa con le vigenti disposizioni in materia e con l'Accordo Quadro ed a stipulare i conseguenti accordi ex art. 4, comma 2, L. n. 300 del 1970, entro il mese di aprile 2014, a valere ad ogni conseguente effetto dalla data del 3 giugno 2014”.

tutto quanto innanzi premesso si conviene quanto segue

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2) le Parti si danno atto del contenuto del Provvedimento e che lo stesso è finalizzato a “*garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice, in ordine ai temi della ‘circolazione’ delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della ‘tracciabilità’ delle operazioni bancarie effettuate dai dipendenti di istituti di credito*” e detta, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c (Codice in materia dei dati personali) prescrizioni in relazione al trattamento di tali dati personali della clientela effettuato dai dipendenti delle “*banche, incluse quelle facenti parte di gruppi*”, delle “*società, anche diverse dalle banche, purché siano parte di tali gruppi*”, stabiliti sul territorio nazionale;

3) le Parti si danno atto, altresì, che il ridetto Provvedimento stabilisce che “*i file di log devono tracciare, per ogni operazione di accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato, almeno le seguenti informazioni:*

- ✓ *il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso;*
- ✓ *la data e l'ora di esecuzione;*
- ✓ *il codice della postazione di lavoro utilizzata;*
- ✓ *il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato;*
- ✓ *la tipologia del rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata”;*

4) La Banca Popolare di Bari, in ottemperanza a quanto specificato al punto sub 3) che precede, ha adottato adeguate soluzioni informatiche per la registrazione degli accessi, da parte degli utenti, alle funzionalità di tutte le applicazioni informatiche che consentono la visualizzazione e/o la modifica delle informazioni economico patrimoniali dei clienti. Sulle predette registrazioni è, inoltre, prevista l'attivazione di specifici sistemi di monitoraggio (alert) per l'individuazione di comportamenti potenzialmente anomali o a rischio relativi ad operazioni (anche di sola inquiry) effettuate dai dipendenti incaricati del trattamento, configurabili come intrusioni o accessi anomali



ai dati bancari dei clienti, mediante l'utilizzo dei suddetti sistemi informatici aziendali e suscettibili di essere considerati trattamenti illeciti dei dati stessi;

5) tutte le informazioni registrate vengono automaticamente catturate e mantenute in una specifica base dati dalla quale vengono automaticamente cancellate secondo una cadenza temporale di 24 mesi. Oltre tale limite temporale la conservazione è ammessa esclusivamente in presenza di specifici vincoli di legge in materia.

6) L'attività di controllo degli alert che, ai sensi del Provvedimento del Garante, deve essere affidata *"a unità organizzativa e, comunque, a personale diverso rispetto a quello cui è affidato il trattamento dei dati bancari dei clienti"* è demandata al Servizio Internal Auditing. In ogni caso, si esclude che le informazioni in questione vengano utilizzate a fini gestionali e/o valutativi delle risorse.

7) Qualora, nel corso delle analisi di cui sopra - ovvero a seguito di indagini rivenienti da istanze avanzate dalla clientela in forza dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero a seguito di richieste dall'Autorità Garante o di altra Authority legittimata -, dovessero emergere profili di particolare gravità, verrà inviata una comunicazione (che non costituisce avvio di una procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/70) al Dipendente interessato, con l'indicazione della verifica in corso. In tal caso, il dipendente potrà essere sentito, anche su sua richiesta, con l'assistenza di un rappresentante sindacale dell'Organizzazione a cui aderisce o conferisce mandato.

8) La Banca Popolare di Bari, in coerenza a quanto espressamente stabilito dal Provvedimento, assicura che:

a) *"la gestione dei dati bancari deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di controllo interno da parte del titolare del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti;*

b) *i controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o a seguito di allarme derivante da sistemi di alerting e di anomaly detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte altresì verifiche periodiche sulla corretta conservazione dei file di log per il periodo"* sopra previsto (articolo 4, comma 3)

c) *l'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate*

9) La Banca, tramite le consuete modalità, provvederà a divulgare apposita chiara e completa informativa ai Dipendenti per metterli al corrente delle nuove procedure e di ogni eventuale connesso adempimento.

10) A richiesta di una delle parti firmatarie si dovrà dare luogo ad incontri di verifica nel termine massimo di 15 giorni, anche per un' eventuale riformulazione/integrazione di parti del presente accordo. Per l'anno in corso, il primo incontro sarà convocato entro il 30 settembre 2014 ed avrà ad oggetto la verifica congiunta della funzionalità del sistema anche alla luce dei primi dati disponibili




sulla base degli alert pervenuti e dei controlli a campione effettuati. In tale occasione sarà valutata l'opportunità di procedere a specifiche attività di formazione da attivare nell'ambito di quanto previsto dall'art. 72 del vigente CCNL.

11) Le parti si danno espressamente atto che l'utilizzo degli strumenti regolati dal presente Accordo è finalizzato esclusivamente ad adempiere alle necessità illustrate in premessa, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dai Provvedimenti del Garante citati nell'Accordo stesso. Viene pertanto scartata ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei Dipendenti, escludendo altresì espressamente che l'uso dei dati possa avvenire per scopi relativi alla sfera soggettiva del Dipendente interessato.

12) Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'Accordo Quadro del 15 aprile 2014 ed ai Provvedimenti del Garante innanzi richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto

Banca Popolare di Bari



OSL



Carlo Pizzani



Giampaolo

